

DAL 1 GENNAIO 2012 CAMBIANO LE REGOLE PER RILASCI DEI CERTIFICATI

Certificati **solo** nei rapporti tra privati

Modifiche salienti: sui certificati ci dovrà essere la dicitura: **"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici Servizi"**

Non si potrà più autocertificare la proroga della validità dei certificati presentati alla Pubblica Amministrazione o ai gestori dei pubblici servizi.

E' disposto l'obbligo di acquisire d'ufficio non più certificati, ma solo le notizie atte ad accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

In sostanza le pubbliche amministrazioni hanno l'**obbligo** e non la **facoltà**, di chiedere agli utenti solo dichiarazioni sostitutive e non certificati;

A seguito delle modifiche al DPR 445/2000, art. 15 e alla legge 183/2011, in vigore dal 1 gennaio 2011 **le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati.**

Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46/47 del DPR 445/2000.

Sulla certificazione da produrre ai soggetti privati sarà apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di servizi".

I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, fatti qualità, non soggette a modificazioni (decesso, ecc..) hanno **validità illimitata**.

Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi alla data del rilascio, se disposizioni di legge non prevedono altra superiore scadenza.

COSTITUISCE VIOLAZIONE DEI DOVERI D'UFFICIO LA MANCATA ACCETTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE O DI ATTO DI NOTORIETA' RESE A NORMA DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 12/11/2011, N. 183

Non vengono modificate le norme relative all'imposta di bollo e diritti di segreteria e le esenzioni valgono per tutto ciò che non è "certificazione", come le autentiche di firme e le copie conformi.

IN SINTESI:

Il cittadino ha diritto a richiedere ed avere i certificati dalle amministrazioni certificanti, questi verranno rilasciati in BOLLO ed avranno la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Il cittadino potrà comunque avvalersi di certificazioni e delle **relative esenzioni** previste per usi non contemplati nella nuova disposizione di legge:

- 1) I certificati da produrre agli uffici giudiziari (non sono soggetti al DPR 445/2000): Adozione, Divorzio, Separazione, Processo Penale ecc...
- 2) i certificati da produrre a privati per cui le norme già prevedono delle esenzioni: Associazioni ONLUS, associazioni sportive affiliate al CONI, borse di studio presso enti privati.

IL SEGRETARIO COMUNALE

ZAPPATERRA Dott.ssa Natalia